

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 23-12-20

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese
di dicembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, il Commissario
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL
PREFETTO DI MACERATA N. 4477/2020, alla presenza del Segretario
Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente Deliberazione:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale nr. 75 del 06.11.1998 è stato approvato il Regolamento delle Entrate e successivamente modificato con:

- delibera di Consiglio Comunale nr. 121 del 30.12.1999;
 - delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 12.04.2007;
 - delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 18.04.2016
- che, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs del 15.12.1997, disciplina le modalità di gestione delle entrate comunali;

CONSIDERATO che risulta necessario aggiornare l'art. 14 del suddetto Regolamento in tema di dilazioni di pagamento al fine di modificare o introdurre disposizioni che consentano un maggiore margine di flessibilità permettendo di andare incontro alle esigenze di quei contribuenti che, pur in condizioni di difficoltà manifestino l'intenzione di regolarizzare la propria posizione debitoria, mantenendo allo stesso tempo invariata la tutela dei diritti dell'Ente;

VISTO che:

- l'art. 1 commi 796-802 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge Finanziaria 2020) ha definito i criteri da seguire in materia di rateizzazione, in assenza di apposita disciplina regolamentare;
- il recepimento di tali disposizioni non è obbligatorio, in quanto il Comune di Castelraimondo ha già disciplinato la materia nell'art. 14 del Regolamento Comunale delle Entrate;
- in ogni caso si ritiene opportuno modificare l'attuale previsione regolamentare che potrebbe essere migliorata assumendo alcuni principi suggeriti dalla Legge 160/2019, in particolare:
 - differenziare il periodo di rateizzazione concedibile in considerazione dell'entità del debito da coprire;
 - introdurre la possibilità di prorogare la dilazione, qualora necessario in conseguenza di sopravvenuti e documentati motivi;

RILEVATO che l'integrazione del Regolamento delle Entrate con le disposizioni di cui sopra corrisponde a principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i contribuenti, garantendo maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme sulla riscossione e consentendo di andare incontro ai cittadini che si trovino in situazione di difficoltà, salvaguardando al tempo stesso i diritti dell'ente;

PREMESSO quanto sopra;

VISTA la normativa del D. Lgs 267/2000;

PROPONE

di MODIFICARE l'art. 14 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 76 del 06.11.1998 e successive modificazioni, con il testo che segue:

"ART. 14 RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO"

1. Su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà , può essere concessa la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento tributari non ancora definitivi, deve essere presentata entro i termini di definitività degli atti (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto);

4. I carichi derivanti da avvisi di accertamento tributari divenuti definitivi, così come i carichi derivanti da entrate non aventi natura tributaria, possono essere rateizzati ai sensi del presente regolamento, anche sulla base delle eventuali ingiunzioni o altri atti emessi in seguito all'avviso delle procedure di riscossione coattiva;

5. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l'ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 13. Nel provvedimento di rigetto devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta per un periodo ulteriore non superiore alla metà concesso in precedenza, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 8.

7. L'ammontare delle somme di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di relativi oneri accessori (sanzioni ed interessi) è ripartito, di norma, in rate di pari importo non inferiori ad €. 50.00 (cinquanta), nei seguenti limiti:

- fino a €. 100,00	fino a due rate mensili
- da €. 100,01 a €. €. 300,00	fino a cinque rate mensili;
- da €. 300,01 a €. 3.000,00	fino a dodici rate mensili ;
- da €. 3.000,01 a €. 6.000,01	fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre €. 6.000,00	fino a trentasei rate mensili.

8. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, l'Ufficio titolare dell'entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito

non può più essere rateizzato e l'importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Per importi superiori a €. 5.000,00 il Funzionario responsabile può chiedere al debitore apposita fideiussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

10. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purchè tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 7 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. nel caso in cui gli atti siano relativi ad entrate o tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di entrata e/o per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

11. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese derivanti dalla procedura esecutiva.

12. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

13. Il presente articolo trova applicazione anche per tutte le richieste di rateizzazione non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare.

E S P R I M E

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art 49 e 153 del d. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Paola Cingolani

IL COMMISSARIO DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e richiamati i suoi contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Con i poteri e le attribuzioni conferite dal Decreto del Prefetto di Macerata prot. n. 4477/2020,

DELIBERA

di MODIFICARE l'art. 14 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 76 del 06.11.1998 e successive modificazioni, con il testo che segue:

"ART. 14 RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO"

1. Su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà , può essere concessa la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento tributari non ancora definitivi, deve essere presentata entro i termini di definitività degli atti (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto);

4. I carichi derivanti da avvisi di accertamento tributari divenuti definitivi, così come i carichi derivanti da entrate non aventi natura tributaria, possono essere rateizzati ai sensi del presente regolamento, anche sulla base delle eventuali ingiunzioni o altri atti emessi in seguito all'avviso delle procedure di riscossione coattiva;

5. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l'ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 13. Nel provvedimento di rigetto devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta per un periodo ulteriore non superiore alla metà concesso in precedenza, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 8.

7. L'ammontare delle somme di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di relativi oneri accessori (sanzioni ed interessi) è ripartito, di norma, in rate di pari importo non inferiori ad €. 50.00 (cinquanta), nei seguenti limiti:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - fino a €. 100,00 | fino a due rate mensili |
| - da €.100,01 a €. €. 300,00 | fino a cinque rate mensili; |
| - da €. 300,01 a €. 3.000,00 | fino a dodici rate mensili ; |

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - da €. 3.000,01 a €. 6.000,01 | fino a ventiquattro rate mensili; |
| - oltre €. 6.000,00 | fino a trentasei rate mensili. |

8. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, l'Ufficio titolare dell'entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito non può più essere rateizzato e l'importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Per importi superiori a €. 5.000,00 il Funzionario responsabile può chiedere al debitore apposita fideiussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

10. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purchè tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 7 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. nel caso in cui gli atti siano relativi ad entrate o tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di entrata e/o per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

11. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese derivanti dalla procedura esecutiva.

12. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

13. Il presente articolo trova applicazione anche per tutte le richieste di rateizzazione non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 24-12-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 24-12-20

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)

- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

() art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;

() art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario

BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-12-20 al 08-01-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.

F.to GALLITRI DR. DIEGO